



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO  
“ VIA P. STABILINI “**

**Via Pasquale Stabilini, 19 - 00173 – R O M A –  
Tel.0672970371/ 067221968 Fax. 067221968 - Tel/Fax 067223492  
C.F. 97712510581 – Cod. Mec. RMIC8GA002**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI**

**IL CONSIGLIO D'ISTITUTO**

**VISTO** l'articolo 10 del T.U. 16/4/94, n. 297(attribuzioni del Consiglio d'Istituto e della Giunta Esecutiva);

**VISTI** gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275 “*Regolamento in Materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche*”;

**VISTI** gli artt. 31, 32, 33 ,34, 35, 40 del Decreto Interministeriale n. 44/2001 ed in particolare l'art 33, 2° comma, nel quale viene affidata al Consiglio d'istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;

**VISTI** gli artt. 35 e 57 del CCNL 2006-2009;

**VISTA** la Circ. n. 5/2006 e Circ. n. 1/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

**VISTO** L'Art. 46 della Legge 133/2008;

**VISTO** il Piano dell'Offerta Formativa annualmente approvato dal Collegio Docenti e adottato dal Consiglio d'Istituto;

EMANA

il seguente Regolamento che va a costituire parte integrante del Regolamento d'Istituto.

**Art. 1 – Finalità e ambiti di applicazione.**

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art.40 del Decreto interministeriale n.44 /01, le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti che richiedono specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel POF. Il documento è finalizzato a garantire la qualità della prestazione, la trasparenza e l'oggettività delle procedure di individuazione degli esperti esterni, nonché la razionalizzazione delle spese per gli stessi.

2. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Decreto Interministeriale n.44 del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

a) che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;

b) che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza con altri impegni di lavoro.

3. Nel conferimento dell'incarico si terrà presente quanto disposto dall'art. 46 della Legge 133/2008 che recita testualmente:

*“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche*

*possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

- a) *l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
- b) *l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- c) *la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;*
- d) *devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.*”

4. Il limiti di spesa massimo a carico delle famiglie è pari ad € 80,00 annuali (€ 10,00 mensili in relazione ai mesi effettivi della durata del progetto) per tutte le attività previste nel POF.

## **Art.2 – Requisiti professionali-culturali.**

1. Nella definizione dei requisiti richiesti si tiene conto di quanto stabilito dalla Circolare 5/2006 e Circolare 1/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di “*esperti di provata competenza*” secondo l’interpretazione datane dall’art. 46 L.133/2008 che afferma: “*Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore*”

2. Per ciascuna attività/progetto deliberati nel POF per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di esperti esterni, si stabilisce che gli stessi, per svolgere l’attività o l’insegnamento, debbano essere in possesso dei seguenti requisiti:

- competenze richieste dal progetto;
- esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
- esperienze metodologiche e didattiche;
- titoli di studio e di formazione;
- attività di libera professione svolta nel settore
- eventuali collaborazioni precedenti

## **Art. 3 – Modalità di selezione e individuazione degli esperti**

1. All’inizio dell’anno scolastico, o qualora ne emerga la necessità, il Dirigente, sulla base del piano dell’offerta formativa (POF) e della previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all’albo ufficiale della scuola e sul sito web d’Istituto.

Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché la tipologia di contratto che si intende stipulare, con riferimento a:

- oggetto e luogo della prestazione
- durata del contratto, intesa in termini di inizio e di conclusione della prestazione
- corrispettivo proposto per la prestazione

Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito nell’avviso, può presentare domanda alla scuola ai fini dell’individuazione dei contraenti cui conferire il contratto. Il dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l’unico in possesso delle competenze necessarie.

2. Il Dirigente per le valutazioni potrà avvalersi della collaborazione di un’apposita commissione dallo stesso nominata. Il criterio fondamentale per la selezione e l’individuazione dell’esperto sarà quello della **valutazione comparativa**. La valutazione verterà sui seguenti aspetti:

- *curriculum vitae* del candidato e competenza;
- congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;
- referenze;
- esperienze didattiche nel medesimo settore;
- eventuali pubblicazioni ed altri titoli
- corrispettivo proposto dai candidati per la prestazione con considerazione e analisi del rapporto qualità/prezzo della singola offerta.

3. Conclusa la procedura di selezione, il Dirigente provvederà al conferimento dell'incarico secondo quanto stabilito dall'art. 6.

#### **Art. 4 – Esclusioni**

1. L'Istituto può conferire ad esperti esterni incarichi di collaborazione in via diretta, senza l'espletamento di procedure comparative, quando ricorrano le seguenti situazioni:
- a) prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica e che comportano una spesa equiparabile ad un rimborso spese e comunque di modica entità, che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientrati nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art.53 del D.L. 165/2001
  - b) il D.S. può procedere a trattativa diretta qualora non fosse presentata alcuna domanda in risposta all'avviso di cui all'art. del presente regolamento oppure nel caso in cui le candidature non presentino professionalità e competenze adeguate alle richieste:
  - c) particolare urgenza, non imputabile all'Istituto renda impossibile l'esperimento di procedure comparative di selezione.

#### **Art. 5 – Determinazione del compenso**

Il compenso è così definito:

Personale interno (compreso il personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche) impegnato in attività con gli alunni: i compensi specificati nella tabella allegata al C.C.N.L.

Personale estraneo all'amministrazione, impegnato in corsi di recupero con gli allievi: i medesimi compensi previsti per il personale interno.

Personale estraneo all'Amministrazione, impegnato in altre tipologie di attività:

con il prestatore d'opera è possibile concordare un compenso, anche forfettario, diverso da quello fissato dalle tabelle annesse al CCNL . Nello stabilire il compenso si può fare riferimento ai compensi fissati dal D.I. 326 del 12/10/95 oppure alla circolare del Ministero del Lavoro n. 101/97. Nel caso di compenso eccedente l'importo tabellare, sarà necessario, nell'affidare l'incarico, dare adeguata motivazione in relazione al fatto che le caratteristiche del Progetto presuppongono professionalità tali da giustificare il maggior compenso orario.

#### **Ai sensi del DECRETO INTERMINISTERIALE 326 DEL 12-10-1995**

<b>Tipologia</b>	<b>Importo</b>
Direzione, organizzazione	fino ad un massimo di € 41,32 giornaliera.
Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazione, monitoraggio	fino ad un massimo di € 41,32 orari e fino ad un massimo di € 51,65 orarie per universitari.
Docenza	fino ad un massimo di € 41,32 orari e fino ad un massimo di € 51,65 orarie per universitari.
Attività tutoriale, coord.to gruppi di lavoro	fino ad un massimo di € 41,32 orari.

## Ai sensi della CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO N. 101/97

Tipologia	Importo
Docenti, direttori di corso e di progetto; Docenti universitari di ruolo, ricercatori senior; Dirigenti di azienda, imprenditori, esperti del settore senior ( con esperienza decennale); Professionisti, esperti junior di orientamento, di formazione ( con esperienza decennale).	fino ad un massimo di € 85,22
Docenti, codocenti, direttori di corso e condirettori di progetto; Ricercatori universitari 1° livello, ricercatori junior (esperienza triennale); Professionisti, esperti di settore junior (triennale); Professionisti, esperti junior di orientamento, di formazione (iniziale e continua) e di didattica con esperienza triennale di docenza.	fino ad un massimo di € 56,81
Codocenti o condirettori di corsi e di progetti;	fino ad un massimo di € 46,48
Tutor.	fino ad un massimo di € 30,99

Nell'ambito di detti criteri, il D.S., prima della stipula del contratto, determina di volta in volta il corrispettivo di riferimento per i singoli contratti conferiti, nell'ambito della disponibilità di bilancio e comunque con totale copertura finanziaria preventiva dell'impegno di spesa. In casi particolari di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il D.S. , ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto, Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico. Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione (o documentazione fiscale per i possessori di partita I.V.A.), con assolvimento dell'imposta di bollo, corredata della relazione conclusiva della prestazione effettuata. E' fatto divieto l'anticipazione di somme. Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

### Art. 6 – Stipula del Contratto

1. Nei confronti degli aspiranti all'incarico di insegnamento selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata, in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto.
2. Nel contratto devono essere specificati:
  - a) l'oggetto della prestazione;
  - b) i termini di inizio e conclusione della prestazione;
  - c) il corrispettivo della prestazione;
  - d) le modalità di pagamento del corrispettivo;
  - e) le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.
3. I titolari dei contratti hanno l'obbligo di assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.
4. La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quello di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e ss. del codice civile.
5. I contratti di cui al presente regolamento, qualora vengano stipulati con personale non

appartenente all'Amministrazione scolastica, costituiscono prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa o prestazioni occasionali e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.

6. I contratti di cui si tratta, nel caso in cui vengano stipulati con personale appartenente all'Amministrazione scolastica, costituiscono collaborazioni plurime, ai sensi degli artt. 35 e 57 del CCNL 2006-2009.

7. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico.

8. È istituito presso la segreteria della scuola un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico (il medesimo sarà inoltre pubblicato in forma elettronica sul sito internet della scuola).

#### **Art. 7 – Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica.**

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica il Dirigente Scolastico, a norma dell'art. 53 del D.L.vo 30/3/2001, n. 165, deve acquisire la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza del contraente.

2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n. 165/2001, nonché dalla circolare n° 1/2010.

#### **Art. 8 – Forme di pubblicazione.**

L'Amministrazione provvederà a trasmettere i dati all'Anagrafe delle Prestazioni e a pubblicare gli elenchi delle collaborazioni esterne sul sito della Scuola.

#### **Art. 9 – Esperti esterni retribuiti/sovvenzionati da altri Soggetti.**

Per gli esperti esterni retribuiti/sovvenzionati da altri Soggetti pubblici o privati si applicano le norme del presente regolamento solo per quanto di pertinenza.

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto e ha durata e validità illimitata; potrà comunque essere modificato e/o integrato dal Consiglio d'Istituto con apposita delibera. Esso è affisso all'albo della Scuola e pubblicato sul sito web dell'Istituzione Scolastica

La Dirigente Scolastica  
(Prof.ssa Patrizia Marano)

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 D. Lgs n.39/1993*